

Provincia di Alessandria

D.D. n. 433/108077 del 15-11-2013 Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 10 della L.R. 40/98 s.m.i. per progetto di un Sottopasso al km. 13+498 nella fraz. di S. Giuliano - Comune di Alessandria. Sottoposizione fase di valutazione - ditta RFI S.p.A.

Omissis

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

Omissis

DETERMINA

1. Di concludere il procedimento della Fase di Verifica di V.I.A., prevista dall'art. 10 della Legge Regionale 14 Dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., con la sottoposizione alla fase di valutazione d'impatto ambientale del progetto relativo al progetto di realizzazione di un sottovia carrabile al km 13+498 sostitutivo del PL al km 13+723 e 13+948 della linea Alessandria-Piacenza nella frazione San Giuliano in comune di Alessandria (AL), presentato dalla Società RFI SpA con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, presso cui è domiciliata la Struttura Organizzativa "Programma Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento acustico" della Direzione Investimenti dell'Ente RFI SpA di cui l'Ing. Claudio Quaglio è il responsabile, considerato che: la configurazione progettuale proposta, consistente nella realizzazione del sottopasso ferroviario, comporta l'intercettazione della falda freatica con conseguenti problematiche gestionali mirate a garantire la sicurezza sulla fruibilità del traffico veicolare che, come da casistiche note ed analoghe, non sempre è assicurata; nella prima conferenza dei servizi era stato richiesto alla Società RFI di valutare ed elaborare una proposta progettuale che prevedesse la realizzazione del cavalcaferrovia al fine di contenere la problematica di cui al punto precedente e con il necessario grado di approfondimento atto a delineare un quadro comparativo tra gli impatti generati dalle due diverse soluzioni; dall'esame della documentazione integrativa pervenuta non è stato possibile effettuare questa valutazione, necessaria per poter prediligere l'una o l'altra alternativa di progetto, considerato che entrambe le soluzioni producono impatti ambientali differenti e che l'individuazione e la comparazione tra di esse rivestiva carattere determinante al fine di addivenire ad una scelta ragionevolmente ammissibile.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non essendoci gli elementi necessari e sufficienti per poter discernere tra le due soluzioni progettuali, ovvero la realizzazione del sottopasso e del cavalcaferrovia, si ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento da espletarsi nella successiva fase di valutazione.

Omissis

9. Di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente

Direzione Ambiente e Pianificazione

Claudio Coffano